



COMUNE DI GALATONE

Provincia di Lecce

Verbale Revisore Unico
n. 22 del 25/09/2025
ATTESTAZIONE ESONERO BILANCIO CONSOLIDATO 2024

L'anno 2025 il giorno 25 del mese di settembre, l'Organo di Revisione del Comune di Galatone, nella persona del dott. Pietro Lusito, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 15/07/2024, per il triennio in corso, dovendo rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d-bis) del D.Lgs. 267/2000, in merito alla seguente proposta di deliberazione di Consiglio Comunale:

proposta delibera CC	oggetto	documentazione pervenuta in data
n. 41 del 19/09/2025	Presenza d'atto esonero dall'approvazione del bilancio consolidato anno 2024.	19/09/2025

Vista

la deliberazione di Giunta Comunale n. 138 dell'11/08/2025 con cui si è "rilevato che le società partecipate non rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Galatone ai sensi della predisposizione del Bilancio consolidato anno 2024 dell'Ente in quanto i valori patrimoniali ed economici sono inferiori al 3% rispetto ai valori patrimoniali ed economici del Comune di Galatone, e che pertanto non sussiste l'obbligo di redigere il bilancio consolidato per l'anno 2024";

Richiamata

la Deliberazione n. 66/PRSP/2016 della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, con la quale viene ritenuto corretto calcolare i tre parametri da prendere in considerazione ai fini del consolidamento, fissati dal punto 3.1, dell'allegato 4.4, al D.Lgs. n. 118/2011, riproporzionandoli alla quota di partecipazione del Comune;

Precisato

- che i parametri di irrilevanza nel bilancio consolidato degli enti locali si basano su criteri quantitativi e qualitativi stabiliti dal suddetto decreto, con l'obiettivo di escludere dal perimetro di consolidamento gli enti o le società che non hanno un impatto significativo

criteri quantitativi

- che un ente o una società può essere considerata irrilevante se, per ciascuno dei seguenti parametri, la sua incidenza è inferiore al **3%** rispetto ai corrispondenti valori dell'ente locale capogruppo:
 - ✓ **totale dell'Attivo:** La somma delle attività dell'ente o società irrilevante deve essere inferiore al 3% del totale dell'attivo dell'ente locale capogruppo;
 - ✓ **Patrimonio netto:** Il patrimonio netto dell'ente o società irrilevante deve essere inferiore al 3% del patrimonio netto dell'ente locale capogruppo. In caso di patrimonio netto negativo, questo parametro non viene considerato;
 - ✓ **totale dei Ricavi caratteristici:** I ricavi operativi dell'ente o società irrilevante devono essere inferiori al 3% del totale dei ricavi caratteristici dell'ente locale capogruppo;
- che se anche solo uno di questi tre parametri supera la soglia del 3%, l'ente o la società deve essere inclusa nel perimetro di consolidamento;

- che anche se i singoli enti o società sono considerati irrilevanti, la loro somma complessiva deve essere valutata, in quanto la sommatoria dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti non deve superare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, il **10%** della corrispondente grandezza della capogruppo;

del seguente prospetto riepilogativo, allegato B alla Delibera di G.C. 138 dell'11/09/2025, da cui si evince l'irrilevanza delle partecipazioni:

COMUNE DI GALATONE (LE)												
Perimetro e ambito di consolidamento												
Allegato B												
	Organismo partecipato (Dati comunicati per l'esercizio 2024)	Quota partecipazione del Comune	Valore dell'attivo patrimoniale della partecipata	Valore dell'attivo patrimoniale della partecipata (Quota Comune di Galatone) ↓	Limite irrilevanza: 3 per cento attivo patrimoniale del Comune pari ad euro 52.169.807,84	Valore del patrimonio netto della partecipata	Valore del patrimonio netto della partecipata (Quota Comune di Galatone) ↓	Limite irrilevanza: 3 per cento patrimonio netto del Comune pari ad euro 22.788.890,55	Valore della produzione della partecipata	Valore della produzione della partecipata (Quota Comune di Galatone) ↓	Limite irrilevanza: 3 per cento valore della produzione del Comune pari ad euro 15.080.059,31	Irrilevanza
A	GAL TERRA D'ARNEO	2,00%	1.107.673,00	22.153,46	1.565.094,24	10.000,00	200,00	683.666,72	255.959,00	5.119,18	452.401,78	SI
B	GAL SERRE SALENTINE	2,01%	50.379,00	1.012,62	1.565.094,24	50.587,00	1.016,80	683.666,72	6.039,00	121,38	452.401,78	SI
C	Consorzio ASI, già Sviluppo Industriale Servizi Reali alle Imprese	3,45%	37.302.943,00	1.286.951,53	1.565.094,24	8.233.999,00	284.072,97	683.666,72	4.920.455,00	169.755,70	452.401,78	SI
	Dati 2024	Comune di Galatone	Soglia irrilevanza 10%	Sommatoria enti irrilevanti					Irrilevanza			
				A	B	C	A+B+C					
	Attivo patrimoniale	52.169.807,84	5.216.980,78	22.153,46	1.012,62	1.286.951,53	1.310.117,61		SI			
	Patrimonio netto	22.788.890,55	2.278.889,06	200,00	1.016,80	284.072,97	285.289,76		SI			
	Ricavi caratteristici	15.080.059,31	1.508.005,93	5.119,18	121,38	169.755,70	174.996,26		SI			

Rilevato

che il punto 3.1 del principio contabile allegato 4.4 al D.Lgs. 118/2011, all'ultimo capoverso, testualmente dispone: *“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti”*;

Visto

il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Serena Nocco, ai sensi del combinato disposto degli art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto

- che nella proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale il Comune ha rilevato ed accertato l'inesistenza di enti e società da consolidare;
- che quindi il *“Comune di Galatone non è tenuto alla redazione ed approvazione del bilancio consolidato per l'anno 2024”*;

Considerato

che il parere dell'Organo di Revisione deve essere rilasciato solo se si è in presenza di una delibera di approvazione del bilancio consolidato, di cui all'art. 233-bis del D.Lgs. 267/2000, e del relativo schema di bilancio consolidato;

Attesta

che dall'esame della proposta di delibera di C.C. in oggetto, non risultano enti e/o società da consolidare per l'anno 2024 e che, pertanto, non sussiste fattispecie che richiede il rilascio del parere del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. 267/2000.

Il Revisore Unico
Dott. Pietro Lusito